RISORSE
AGENZIA PER IL LAVORO

D.L. 18 /2020 – Decreto **Cura Italia**

Principali **AMMORTIZZATORI SOCIALI**

ASSEGNO ORDINARIO EROGATO DAL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

L'**assegno ordinario** può essere richiesto, da datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione di **CIGO** e **CIGS** e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali. L'assegno ordinario è pertanto uno strumento di ammortizzazione sociale attivabile anche per i lavoratori del settore terziario, nell'ambito del quale opera il FIS, Fondo di Integrazione Salariale, istituito presso l'INPS.

DESTINATARI

Lavoratori assunti con **contratto di lavoro subordinato**, compresi gli apprendisti, alla data del **23 febbraio 2020.**

CAUSALE

Possibilità di avvalersi della **causale "emergenza COVID-19"** per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica che portano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa nel corso nell'anno 2020.

CONDIZIONI

→ Non è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

→ I datori di lavoro che presentano la domanda sono dispensati dai termini disposti dal D. Lgs. 148/2015 (presentazione della domanda non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa), ferma restando la comunicazione preventiva e l'esame congiunto, che possono essere svolti anche in via telematica.

→ La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

→ Limitatamente all'anno 2020, all'assegno ordinario garantito dal FIS non si applica il tetto aziendale che obbliga a limitare le prestazioni del FIS in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascun datore di lavoro.

DURATA
Durata massima di **9 settimane** a decorrere **dal 23 febbraio 2020** e comunque entro il mese di agosto 2020.

IMPORTO
Il trattamento è pari all' **80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (TIS)

La norma dispone un finanziamento dei Fondi Alternativi Bilaterali tra cui il Fondo di Solidarietà per i lavoratori in somministrazione**,** istituito presso **Forma.Temp** e il **Fondo Bilaterale dell'artigianato.**

DESTINATARI
Lavoratori assunti (in somministrazione, nel caso del TIS di settore) con **contratto di lavoro subordinato**, compresi gli apprendisti, alla data del **23 febbraio 2020** .

CAUSALE
Possibilità di avvalersi della causale **"emergenza COVID-19"**, per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica che portano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa nel corso nell'anno 2020.

CONDIZIONI
Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze.

DURATA
Durata massima di **9 settimane** a decorrere **dal 23 febbraio 2020** e comunque entro il mese di agosto 2020.

IMPORTO
Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

RISORSE
AGENZIA PER IL LAVORO

➔ **TIS procedura SEMPLIFICATA**

CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
La procedura TIS "semplificata" è esperibile, da parte dell'Agenzia per il lavoro, per **i lavoratori in somministrazione presso utilizzatori che abbiano attivato un ammortizzatore sociale,** ovvero per i lavoratori che beneficiano comunque di ammortizzatori sociali.

CAUSALE
La misura è strettamente connessa alla straordinarietà della situazione riguardante **l'emergenza epidemiologica da COVID-19** .

CONDIZIONI

→ Non è necessario che i lavoratori in somministrazione abbiano un'anzianità nel settore di almeno 90 giornate.
→ La misura è attivabile dandone preventiva comunicazione alle OO.SS. territoriali, nel caso in cui l'intervento coinvolga lavoratori di una medesima regione, o nazionali se l'intervento coinvolge lavoratori di più regioni.
→ La prestazione di Tis, viene anticipata al lavoratore dall'Agenzia, è rimborsata dal Fondo su base bimestrale.

DURATA
La misura vale **dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020** fatte salve, per il termine finale, eventuali diverse deliberazioni assunte dalle Parti in relazione all'andamento dell'emergenza.

IMPORTO
Il trattamento è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

➔ **TIS procedura in DEROGA**

CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
Il Tis in deroga è attivabile dall'Agenzia per il lavoro nei soli **casi in cui l'utilizzatore non attivi un ammortizzatore sociale, ovvero verso lavoratori che comunque non beneficiano di ammortizzatori sociali.**

CAUSALE
In **via** del tutto **eccezionale** , ed unicamente al fine di salvaguardare la continuità occupazionale e reddituale dei lavoratori in somministrazione sospesi dalla loro attività lavorativa, o con orario ridotto per ragioni direttamente o indirettamente collegate agli effetti legati all'**emergenza COVID-19** , è possibile attivare, in via sperimentale, il TIS "in deroga" alla procedura ordinaria.

RISORSE
AGENZIA PER IL LAVORO

CONDIZIONI

→ Non è necessario che i lavoratori in somministrazione abbiano un'anzianità nel settore di almeno 90 giornate.
→ L'Agenzia per il lavoro è tenuta a richiedere formalmente, di norma con l'assistenza di Assolavoro, un incontro alle OO.SS. nazionali da tenersi, ove possibile, in modalità da remoto, per la sottoscrizione, entro 5 giorni dalla suddetta richiesta di incontro, dell'Accordo in ogni caso indispensabile per l'attivazione della TIS "in deroga".
→ In sede di richiesta di incontro va motivata e documentata la difficoltà di accesso all'ammortizzatore sociale pubblico da parte dell'utilizzatore/lavoratore
→ La prestazione di Tis, anticipata dal lavoratore all'Agenzia, è rimborsata integralmente dal Fondo su base bimestrale.

DURATA
La misura ha vigenza dal **23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2020** fatte salve, per il termine finale, eventuali diverse deliberazioni assunte dalle Parti in relazione all'andamento dell'emergenza.

IMPORTO
Il trattamento è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Decreto Legge Cura Italia prevede l'applicazione della disciplina, demandata nella sua concreta declinazione alle Regioni e alle Provincie autonome, della **CIG in deroga** a beneficio dei "datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro". Disposizioni analoghe anche recenti hanno ricompreso i lavoratori somministrati nel campo di applicazione della CIG in deroga.

DESTINATARI
Lavoratori dipendenti già in forza al **23 febbraio 2020.**

CAUSALE
Le **Regioni e Province autonome** possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 , trattamenti di **cassa integrazione salariale in deroga.**

RISORSE
AGENZIA PER IL LAVORO

CONDIZIONI

→ Ai fini del riconoscimento da parte delle Regioni e Province autonome, è richiesto un accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
→ Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
→ I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione.

DURATA
La cassa in deroga può essere riconosciuta per la **durata della sospensione del rapporto di lavoro** e comunque per un **periodo non superiore a 9 settimane.**

IMPORTO
Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
In relazione ai dettagli applicativi dell'istituto si demanda alle diverse normative regionali.

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA

CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
Aziende che **hanno in corso** al 23 febbraio 2020 un **trattamento di integrazione salariale straordinario.**
Il trattamento di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.

CAUSALE
In caso di trattamenti di integrazione salariale straordinaria per una qualsiasi delle causali previste (riorganizzazione, crisi aziendale, contratto di solidarietà), è possibile chiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale per la **causale "emergenza COVID-19"**.

CONDIZIONI
La concessione del trattamento ordinario è subordinata alla sospensione degli effetti della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata.

DURATA
Durata massima di **9 settimane** a decorrere **dal 23 febbraio 2020** e comunque **entro il mese di agosto 2020.**

IMPORTO
Il trattamento è pari all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate

TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO

CAMPO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI
Datori di lavoro che hanno in corso al 23 febbraio 2020 un **assegno di solidarietà.**
Il trattamento di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

CAUSALE
In caso di trattamenti di assegni di solidarietà in corso, è possibile chiedere il trattamento di assegno ordinario per la **causale "emergenza COVID-19"** .

CONDIZIONI
La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

DURATA
Durata massima di **9 settimane** a decorrere dal **23 febbraio 2020** e comunque entro il **mese di agosto 2020**.

IMPORTO
Il trattamento è pari all' **80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

CAMPO DI APPLICAZIONE

→ Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
→ Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
→ Imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
→Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

→Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
→ Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
→ Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
→ Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
→ Imprese addette all'armamento ferroviario;
→ Imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
→ Imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
→ Imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
→ Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.

DESTINATARI
Lavoratori assunti con **contratto di lavoro subordinato** , compresi gli apprendisti, alla data del **23 febbraio 2020.**

CAUSALE
Possibilità di avvalersi della **causale "emergenza COVID-19"** , per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica che portano alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa nel corso nell'anno 2020.

CONDIZIONI

→ Non è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 al momento di presentazione della domanda.
→ I datori di lavoro sono esentati dagli obblighi di informazione e consultazione sindacale normalmente applicabili secondo la normativa propria del trattamento ordinario di integrazione salariale, ferma restando la comunicazione preventiva e l'esame congiunto, che possono essere svolti anche in via telematica entro i successivi tre giorni.
→ La domanda deve, in ogni caso essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

DURATA
Durata massima di 9 settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020. misura.

IMPORTO
Il trattamento è pari all' **80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.